



 REGIONE
PIEMONTE


arpea.



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

BANDO SRD13 A/2023

DIREZIONE	Direzione Agricoltura e Cibo
SETTORE	Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo
INTERVENTO	SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
BANDO	A/2023
SCADENZA	23.59.59 del 29 febbraio 2024

Il presente BANDO SRD13 A/2023 contiene le procedure di accesso ai finanziamenti previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-7741 del 20/11/2023 ai sensi del *Complemento Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027*.

Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	1
A.1. Descrizione generale dell'Intervento.....	1
A.2. Finalità e obiettivi.....	1
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	1
A.4. Numero di domande presentabili.....	2
A.5. Dotazione finanziaria.....	2
A.6. Scadenze.....	2
B. Caratteristiche dell'intervento:.....	3
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	3
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	3
B.3. Localizzazione dell'operazione.....	4
B.4. Criteri di ammissibilità.....	4
B.5. Investimenti ammissibili.....	5
B.6. Spese ammissibili.....	7
B.6.1. Caratteristiche delle Spese ammissibili.....	7
B.6.2. Categorie di Spese ammissibili.....	8
B.6.2.1. Spese per investimenti ambientali.....	9
B.6.2.1.1 Spese per investimenti per il risparmio energetico.....	9
B.6.2.1.2 Spese per investimenti per la produzione di energia.....	9
B.6.2.1.3 Spese per investimenti per il risparmio idrico.....	9
B.6.2.1.4 Spese per investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti.....	10
B.6.3. Spese non ammissibili.....	10
B.6.4. Inizio e decorrenza delle spese.....	11
B.6.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.....	11
B.6.6. Cumulabilità degli aiuti, divieto di doppio finanziamento e demarcazione.....	12
B.6.7. Dimostrazione e modalità di pagamento delle spese sostenute.....	12
B.7. Criteri di selezione e graduatoria.....	12
B.7.1. Criterio 1 - Innovazione.....	15
B.7.2. Criterio 2 – Ambiente.....	15
B.7.2.1. Criterio 2A - Risparmio energetico.....	15
B.7.2.2. Criterio 2B - Produzione energia.....	16
B.7.2.3. Criterio 2C - Risparmio idrico.....	16
B.7.2.4. Criterio 2D - Prevenzione inquinamenti.....	16
B.7.3. Criterio 3 - Sviluppo del biologico.....	16
B.7.4. Criterio 4 - Coinvolgimento produttori primari locali.....	17
B.7.5. Criterio 5 - Prodotti finali in Allegato I TFUE.....	17
B.7.6. Criterio 6 - Localizzazione e settore produttivo.....	18
B.7.7. Criterio 7 - Certificazioni.....	18
B.7.8. Criterio 8 - Non consumo nuovo suolo.....	19
B.7.9. Criterio 9 - ITACA.....	20
B.7.10. Criterio 10 – Industria 4.0.....	21
B.7.11. Criterio 11 – Qualità delle produzioni.....	21
B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	22
B.8.1. Impegni essenziali.....	22
B.8.2. Impegni accessori.....	23

C. Fasi e tempi del procedimento.....	24
C.1. Procedimento amministrativo.....	24
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	24
C.1.2. Termini e fasi del procedimento.....	24
C.2. Domanda di sostegno.....	25
C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	26
C.2.2. Presentazione delle domande.....	26
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	27
C.3. Istruttoria della domanda di sostegno.....	28
C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria.....	28
C.3.2. Istruttoria di ammissione.....	29
C.4. Modifiche in corso d’opera al progetto.....	32
C.4.1. Variante.....	32
C.4.1.1. Documentazione da presentare con la domanda di variante.....	33
C.4.2. Adattamento tecnico.....	34
C.4.3. Adattamento tecnico economico (ATE).....	34
C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	34
C.5.1. Domanda di Proroga.....	34
C.5.2. Domanda di Voltura.....	34
C.5.3. Domanda di Rinuncia.....	35
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi.....	35
C.6. Domanda di pagamento.....	35
C.6.1. Domanda di anticipo.....	35
C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di anticipo.....	35
C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo.....	35
C.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo.....	36
C.6.2. Domanda di saldo.....	36
C.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo.....	37
C.6.3. Documentazione richiesta per la domanda di saldo.....	37
C.6.4. Istruttoria domanda di saldo.....	39
C.6.5. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.....	40
C.7. Dimostrazione dell’impegno sulla provenienza delle materie prime (Impegno 3).....	40
C.8. Controlli ex-post (successivi al pagamento).....	41
C.8.1. Documentazione che il beneficiario deve conservare dopo l’investimento.....	41
C.9. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).....	41
C.10. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	42
C.11. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	42
D. Disposizioni finali.....	42
D.1. Ispezioni e controlli.....	42
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	43
D.3. Monitoraggio dei risultati.....	43
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	43
D.5. Ricorsi.....	43
E. Glossario.....	44
F. Normativa di riferimento.....	44
G. Allegati.....	46

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell'Intervento

L'intervento sostiene investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE ad eccezione dei prodotti della pesca. L'intervento è dedicato alle imprese che trasformano materie prime acquistate/conferite da soggetti terzi per almeno il 66% del totale. Gli investimenti possono essere effettuati sia in opere edili che in impianti macchinari e attrezzature utili a perseguire le finalità dell'intervento.

A.2. Finalità e obiettivi

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I.

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.

Le finalità specifiche del presente intervento sono:

- valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;
- miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;
- adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;
- miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
- conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- apertura di nuovi mercati;
- installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il presente bando è **riservato alle imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione** (così come definite al Par. A2 – [Finalità e obiettivi](#)) **dei prodotti agricoli** inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura [il testo giuridico dell'Allegato si riferisce alla nomenclatura combinata e si deve fare riferimento al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021 (Rettifica - Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea - L385 del 29 ottobre 2021) che modifica l'allegato I del

regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune].

Le imprese devono essere attive ed iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA.

Per i beneficiari produttori di materie prime agricole, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite da soggetti terzi per almeno il 66% delle materie prime totali lavorate.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- imprese che effettuano la sola commercializzazione;
- imprese in difficoltà;
- imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante - media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi sociali conclusi. Per esercizi sociali conclusi si intendono gli esercizi amministrativi per i quali sia stato redatto e depositato al Registro imprese della Camera di Commercio il relativo bilancio, ovvero, per le imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi.).

Per poter accedere ai benefici previsti dalla presente operazione i richiedenti devono rientrare tra gli enti esclusi dall'applicazione dell'art. 6, comma 2 della Legge 122/2010, o, qualora rientrino tra gli enti a cui si applica tale normativa, devono essersi adeguati ai dettami previsti dalla stessa normativa.

Il possesso dei requisiti sopra indicati deve già sussistere all'atto della presentazione della domanda e deve permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli investimenti.

A.4. Numero di domande presentabili

E' ammissibile da parte del richiedente la presentazione di **una sola domanda di sostegno**.

La domanda di sostegno può riguardare anche più di una unità produttiva.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Intervento SRD13) è fissata in euro 30.000.000 per l'anno 2023 e suddivisa in due quote:

- a) una pari a euro 27.600.000,00 per le graduatorie settoriali;
- b) una pari a euro 2.400.000,00 per completare il finanziamento delle domande di sostegno idonee di ciascun settore produttivo finanziabili almeno per il 50% del contributo concedibile.

La dotazione finanziaria di euro 27.600.000,00 è così ripartita per settore produttivo:

BANDO A		
SETTORI PRODUTTIVI	% RISORSE	Euro
Altri prodotti (uova, patate, miele, florovivaismo, piante officinali, olio di oliva, altri)	5,80%	1.600.000,00
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere	22,10%	6.100.000,00
Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati	16,67%	4.600.000,00
Carni (bovina, suina, ovicaprino, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina)	10,14%	2.800.000,00
Ortofrutta	18,12%	5.000.000,00
Vino e aceto	27,17%	7.500.000,00
Totale	100,00%	27.600.000,00

A.6. Scadenze

Il presente bando ha le seguenti SCADENZE:

Attività	Scadenza di presentazione
Presentazione domanda di sostegno	A decorrere dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente Bando ed entro e non oltre le ore 23.59.59 del 29 febbraio 2024
Presentazione documentazione per ammissione	Entro 60 giorni dalla comunicazione di inserimento nella graduatoria degli idonei e finanziabili
Presentazione domanda di variante (eventuale)	Entro 9 mesi dalla determinazione dirigenziale di approvazione della domanda di sostegno
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro 15 mesi dalla determinazione dirigenziale di approvazione della domanda di sostegno

Tutte le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel Par. C.2.2. Presentazione delle domande.

B. Caratteristiche dell'intervento:

B.1. Entità della spesa e del sostegno

La spesa massima ammissibile per domanda di sostegno è di € 2.000.000,00.

La spesa minima ammissibile per domanda di sostegno è di € 200.000,00.

La spesa massima ammissibile per Beneficiario per il periodo di programmazione 2023-2027 per l'intervento SRD13 è pari a € 2.500.000,00.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

L'aliquota di sostegno è pari al **40% delle spese sostenute**, sotto forma di contributo in conto capitale.

Nel caso i prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'Allegato I al TFUE il sostegno è limitato alle PMI e l'aliquota di sostegno è pari al **20% delle spese sostenute per le piccole imprese e al 10% per le medie imprese**, sotto forma di contributo in conto capitale.

Il sostegno concesso per i prodotti ottenuti dalla trasformazione non ricadenti nell'Allegato I al TFUE costituisce Aiuto di Stato in conformità all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 [GBER], comunicato alla medesima Commissione tramite sistema SANI2 (aiuto SA.110253).

Nel caso l'impresa produca sia prodotti ricadenti nell'Allegato I al TFUE sia prodotti fuori Allegato, il sostegno sarà calcolato e ripartito sulla base delle spese ammissibili proporzionalmente imputabili alle suddette categorie di prodotti. Per tale ripartizione sarà tenuto conto del progetto e delle previsioni di produzione dei prodotti trasformati per gli anni successivi all'investimento (media dei due anni successivi al saldo).

Nel caso di una variante in diminuzione o una rendicontazione inferiore alla spesa ammessa in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Gli aiuti individuali concessi ai beneficiari riferiti al presente Intervento, ai sensi del DM n. 115/2017 sono soggetti alle registrazione, prima della concessione degli stessi, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e/o sul Registro SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

B.3. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio della Regione Piemonte.

B.4. Criteri di ammissibilità

In riferimento ai criteri di ammissibilità del CSR sono stabiliti seguenti criteri di ammissibilità:

1. Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano uno o più finalità delle azioni previste nell'ambito presente intervento.
2. Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I.
3. Per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi. **La prevalenza è quantificata al 66%** delle materie prime acquistate o conferite (media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi sociali conclusi. Per esercizi sociali conclusi si intendono gli esercizi amministrativi per i quali sia stato redatto e depositato al Registro imprese della Camera di Commercio il relativo bilancio, ovvero, per le imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi.¹).
4. Al fine di assicurare una ricaduta positiva dell'investimento ai produttori agricoli di base, **la materia prima utilizzata** (dall'azienda) per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve **provenire, per una quota di almeno il 20%, dai predetti produttori agricoli singoli o associati** (media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi sociali conclusi e come indicato al Criterio 3.¹). I produttori agricoli singoli o associati devono produrre la materia prima che forniscono.
5. Le domande di sostegno devono essere corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento. Il progetto di investimento comprende il BPOL (Business Plan On Line) strumento necessario per verificare le condizioni di redditività economica. Ai fini dell'ammissibilità deve essere redatto il BPOL così come descritto nell'ALLEGATO IV_BPOL.
6. Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i requisiti indicati al Par. B.6.2.1.2. [Spese per investimenti per la produzione di energia.](#)
7. Le imprese devono:
 - a) rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
 - b) dimostrare la fattibilità degli investimenti sotto l'aspetto tecnico, logistico e autorizzativo;
 - c) dimostrare il possesso dei terreni e dei fabbricati interessati all'investimento;
 - d) dimostrare la redditività economica ex ante degli investimenti (ALLEGATO IV_BPOL);
 - e) dimostrare la redditività economica ex post degli investimenti (ALLEGATO IV_BPOL).
8. Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà, così come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 (GBER), dal Regolamento (UE) 2472/2022 e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione (2022/C 481/01) e quindi non trovarsi in fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa,

¹ Dati in coerenza con l'ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE e con i dati inseriti sul quadro relativo alle materie prime della domanda di sostegno

liquidazione volontaria o altra procedura concorsuale comunque denominata o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

9. Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:
- a) imprese che effettuano la sola commercializzazione;
 - b) imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (media delle situazioni patrimoniali degli ultimi due esercizi sociali conclusi e come indicato al Criterio 3.);
 - c) imprese che sono in condizioni (compreso il legale rappresentante) che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ossia di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
 - d) imprese che realizzano investimenti che non rispettano i divieti, le limitazioni e le prescrizioni dell'intervento SRD13;
 - e) imprese che non sono in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - f) imprese che non hanno provveduto al versamento di somme per sanzioni e penali irrogate nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali, incluse sanzioni derivanti dal mancato rispetto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
 - g) imprese che non hanno restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali.

Per i punti 3., 4. e 9.b) sono escluse le nuove imprese. Per le imprese attive da un solo anno si terrà in considerazione l'unico esercizio patrimoniale.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dalle imprese all'atto della presentazione della domanda di sostegno e rispettare gli impegni sottoscritti.

B.5. Investimenti ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

Tipo investimento/ categoria di spesa ammissibile (come da Par. B.6.2.)	Investimento (da catalogo SIAP)	Descrizione investimento:
Costruzione di fabbricati/opere edili (a)	Costruzione di fabbricati	Costruzione di nuovi fabbricati
	Costruzione di fabbricati certificati ITACA	Costruzione di nuovi fabbricati per i quali è richiesto il punteggio del Criterio 9 - ITACA
	Costruzione di fabbricati che non consumano nuovo suolo	Costruzione di nuovi fabbricati per i quali è richiesto il punteggio del Criterio 8 - Non consumo nuovo suolo
	Costruzione di fabbricati certificati ITACA che non consumano nuovo suolo	Costruzione di nuovi fabbricati per i quali è richiesto sia punteggio del Criterio 9 - ITACA sia il punteggio del Criterio 8 - Non consumo nuovo suolo
Ristrutturazione fabbricati/opere edili (a)	Ristrutturazione fabbricati	Ristrutturazione fabbricati
	Ristrutturazione fabbricati certificati ITACA	Ristrutturazione di nuovi fabbricati per i quali è richiesto il punteggio del Criterio 9 - ITACA
Investimento innovativo/macchinari,	Impianti, macchinari e attrezzature	Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature

Tipo investimento/ categoria di spesa ammissibile (come da Par. B.6.2.)	Investimento (da catalogo SIAP)	Descrizione investimento:
impianti, attrezzature (b)	Impianti, macchinari e attrezzature conformi al modello INDUSTRIA 4.0	Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per i quali è richiesto il punteggio del Criterio 10 - Industria 4.0
	Impianti, macchinari e attrezzature dedicati alle produzioni biologiche	Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature dedicati esclusivamente alla trasformazione di prodotti biologici, per i quali è richiesto il punteggio del Criterio 3 - Sviluppo del biologico
	Impianti, macchinari e attrezzature conformi al modello INDUSTRIA 4.0 e dedicati alle produzioni biologiche	Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per i quali è richiesto sia il punteggio del Criterio 10 - Industria 4.0 sia il punteggio del Criterio 3 - Sviluppo del biologico
Investimento ambientale/macchinari, impianti, attrezzature (b)	Impianti, macchinari e attrezzature per risparmio energetico	Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per i quali è richiesto il punteggio del Criterio 2A - Risparmio energetico
	Impianti, macchinari e attrezzature per il risparmio idrico	Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per i quali è richiesto il punteggio del Criterio 2C - Risparmio idrico
	Impianti, macchinari e attrezzature per la prevenzione dell'inquinamento da acque reflue	Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per i quali è richiesto il punteggio del Criterio 2D - Prevenzione inquinamenti
Investimento ambientale – produzione di energia /macchinari, impianti, attrezzature (b)	Impianti, macchinari e attrezzature per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili - fotovoltaico	Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per la produzione di energia tramite fotovoltaico per i quali è richiesto il punteggio del Criterio 2B - Produzione energia
	Impianti, macchinari e attrezzature per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili - biomasse	Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per la produzione di energia tramite impianto a biomasse per i quali è richiesto il punteggio del Criterio 2B - Produzione energia
	Impianti, macchinari e attrezzature per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili – biometano	Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per la produzione di energia tramite impianto a biometano per i quali è richiesto il punteggio del Criterio 2B - Produzione energia
	Impianti, macchinari e attrezzature per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili - solare termico	Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per la produzione di energia tramite solare termico per i quali è richiesto il punteggio del Criterio 2B - Produzione energia
	Impianti, macchinari e	Acquisto di impianti, macchinari e

Tipo investimento/ categoria di spesa ammissibile (come da Par. B.6.2.)	Investimento (da catalogo SIAP)	Descrizione investimento:
	attrezzature per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili - altre fonti	attrezzature per la produzione di energia tramite altre fonti energetiche diverse dalle precedenti per i quali è richiesto il punteggio del Criterio 2B - Produzione energia
Investimento immateriale/investimenti immateriali (d)	Acquisto di brevetti e licenze	Acquisto di brevetti e licenze
	Sviluppo ed acquisizione di programmi informatici	Sviluppo ed acquisizione di programmi informatici
Spese generali/spese generali (c)	Spese generali riferite a opere edili	Spese generali riferite a opere edili
	Spese generali riferite a impianti, macchinari e attrezzature	Spese generali riferite a impianti, macchinari e attrezzature

B.6. Spese ammissibili

B.6.1. Caratteristiche delle Spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- a) imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- b) pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- c) congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- d) essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- e) conforme con le eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni al sostegno comunitario previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato;
- f) sostenuta e pagata entro il termine per la conclusione degli investimenti stabilito con la determinazione di approvazione del progetto e la concessione del contributo;
- g) comprovata da fatture (o documenti contabili aventi forza probante equivalente, nel rispetto delle vigenti normative contabili e fiscali) e corrispondere a pagamenti effettuati dal beneficiario. Le fatture devono essere dettagliate e devono essere annullate come indicato nell'ALLEGATO I MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO.SRD13;
- h) tracciabile, ovvero devono essere verificabili i pagamenti e il loro buon fine;
- i) contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e iscritta a cespite, ad eccezione delle spese generali che possono anche non essere iscritte a cespite;
- j) relativa ad impianti, macchinari, attrezzature nuovi.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Qualora una spesa riguardi anche investimenti e/o prodotti non finanziabili, e non sia possibile imputare analiticamente i rispettivi costi, questi saranno considerati ammissibili "pro quota" in relazione alla parte finanziabile dell'investimento.

Le spese per essere ammissibili al sostegno devono derivare da:

1. computo metrico estimativo (redatto utilizzando il prezzario Regione Piemonte 2023 approvato con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023).
2. confronto tra almeno 3 preventivi;
I preventivi devono essere intestati al beneficiario, firmati, datati, dettagliati (capacità, potenze, quantità, condizioni), comparabili e riportare l'indicazione degli importi delle voci/macro voci di

spesa. In caso non siano sottoscritti e/o datati deve essere dimostrata la loro tracciabilità allegando le comunicazioni telematiche (mail, pec) o elettroniche (fax) dalle quali deve risultare il mittente e la data. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti, autonomi e concorrenti) e rilasciate da imprese attive nel settore oggetto dell'investimento.

Eccezioni:

- 2.a.** per gli investimenti afferenti macchinari, impianti, attrezzature o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro e vengano presentati solamente uno o due preventivi, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del/i preventivo/i proposto/i, predisposta e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale esperto del settore;
- 2.b.** nel caso di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, per cui si voglia ricorrere al medesimo fornitore (e conseguentemente la presentazione di un solo preventivo dei tre richiesti), è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa che attesti la necessità tecnica delle soluzioni adottate, predisposta e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale esperto del settore;
- 2.c.** nei casi **2.a.** e **2.b.** sopraccitati, in caso di presentazione di solo uno o due preventivi, alla domanda di sostegno dovrà essere allegata una perizia asseverata rilasciata e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto nella materia oggetto dell'investimento, attestante la congruità del prezzo indicato nel preventivo prescelto.

B.6.2. Categorie di Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- (a) opere edili:** costruzione, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze destinati alla trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali. Le opere edili sono classificate:
 - a.1)** opere edili a computo metrico; il computo metrico deve essere redatto utilizzando il prezzario Regione Piemonte 2023, approvato con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023);
 - a.2)** opere edili speciali (non individuabili sul prezzario di riferimento) compresi gli impianti idrici/sanitari. Per gli impianti idrici/sanitari è anche possibile presentare il computo metrico redatto utilizzando il prezzario sopra indicato;
- (b) macchinari, impianti, attrezzature:** acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature necessari alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroindustriali; inoltre, fanno parte di questa categoria la messa in opera dei suddetti macchinari, impianti, attrezzature, l'acquisto di attrezzature informatiche (hardware), le spese per investimenti ambientali esposte al [Par. B.6.2.1.](#) e le spese per gli impianti elettrici (comprese le cabine di trasformazione) e termici;
- (c) spese generali:** collegate alle spese di cui ai punti **(a)** e **(b)**, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
 - le "Spese generali riferite a opere edili" possono essere al massimo l'**8%** della somma delle spese ammissibili della categoria opere edili di cui alla lettera **(a)**;
 - le "Spese generali riferite a impianti, macchinari e attrezzature" possono essere al massimo il **2,5%** della somma delle spese ammissibili della categoria macchinari, impianti, attrezzature di cui alla lettera **(b)**;
- (d) investimenti immateriali:** acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

La somma della spesa ammissibile dei punti **(c)** e **(d)** può arrivare ad un massimo del **12%** della spesa ammissibile totale.

B.6.2.1. Spese per investimenti ambientali

La spesa massima per le spese per gli investimenti ambientali è pari al 40% delle spese ammissibili. Questa percentuale massima viene calcolata sommando le percentuali relative alle 4 categorie di spese per investimenti ambientali:

- spese per investimenti per il risparmio energetico (Par. B.6.2.1.1.);
- spese per investimenti per la produzione di energia (Par. B.6.2.1.2.);
- spese per investimenti per il risparmio idrico (Par. B.6.2.1.3.);
- spese per investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti (Par. B.6.2.1.4.);

Ognuna di queste categorie ha dei limiti di spesa specifici definiti nei relativi criteri di selezione ai Par. B.7.2.1, B.7.2.2, B.7.2.3 e B.7.2.4.

B.6.2.1.1 Spese per investimenti per il risparmio energetico

Gli unici investimenti validi per l'attribuzione del punteggio sono gli impianti, i dispositivi e gli interventi che non modificano le strutture edilizie, specificatamente dedicati all'efficientamento energetico del ciclo produttivo aziendale come da seguente elenco:

1. apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento;
2. pompe di calore;
3. apparecchiature per recupero di cascami termici (sfruttamento della temperatura residua da impianti aziendali).

Non sono ammessi investimenti con un **risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito**, in spese ammissibili.

B.6.2.1.2 Spese per investimenti per la produzione di energia

Impianti dedicati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Requisiti:

- a) gli impianti fotovoltaici e solari termici sono ammessi unicamente se posizionati sulle coperture dei fabbricati e come copertura di parcheggi;
- b) la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda ovvero all'**autoconsumo**. Gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt;
- c) gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa devono utilizzare risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito regionale;
- d) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- e) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;
- f) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l'altro, viene escluso l'utilizzo di colture dedicate;
- g) gli investimenti devono essere conformi al Pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei" e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.
- h) nel caso di impianti per la generazione di energia elettrica da biomassa in domanda di sostegno deve essere presentata la relazione prevista per il criterio di selezione 2B – Produzione energia;

Per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, la percentuale massima di aiuto non potrà comunque superare quella per analoghi interventi previsti dal PNRR.

B.6.2.1.3 Spese per investimenti per il risparmio idrico

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti specificatamente dedicati:

1. impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo;
2. sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurre il prelievo dall'esterno;
3. sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione.

Gli investimenti devono apportare un **risparmio idrico pari almeno al 20%** rispetto alla media dei consumi totali dei due anni precedenti la domanda di sostegno.

B.6.2.1.4 Spese per investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti specificatamente dedicati:

1. impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione;
2. impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.);
3. sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).

B.6.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di terreni;
- d) acquisto di animali e di piante annuali;
- e) interessi passivi;
- f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
- g) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel CSR;
- h) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- i) l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- j) acquisto di materiale, impianti, macchinari ed attrezzature usati;
- k) spese notarili, spese per la costituzione di polizze fideiussorie, tasse e altre imposte;
- l) spese ed oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- m) acquisto di fabbricati compreso l'acquisto di fabbricati destinati alla demolizione;
- n) acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- o) fabbricati destinati ad uso abitativo, compresi quelli destinati al personale di custodia;
- p) creazione e allestimento di spazi destinati alla vendita al dettaglio, sale degustazioni e aule didattiche;
- q) qualsiasi tipo di demolizione, rimozione, smontaggio, rimontaggio e assemblaggio di opere, manufatti e impianti esistenti;
- r) acquisto di autoveicoli, automezzi (anche semoventi), rimorchi di qualunque genere anche attrezzati, celle frigo mobili/trasportabili;
- s) arredi da ufficio;
- t) acquisto di qualsiasi genere di imballaggi, cassoni, contenitori, barriques, botti con una capacità inferiore a 10 hl, ecc. anche se ammortizzabili;
- u) investimenti immateriali diversi da quelli consentiti;

- v) indennità versate dai beneficiari a terzi per espropri, frutti pendenti ecc.;
- w) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- x) riparazioni e materiale di consumo;
- y) noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
- z) investimenti finalizzati alla mera commercializzazione, realizzati da beneficiari che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti);
- aa) interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- ab) spese per progetti di promozione e ricerca;
- ac) investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);
- ad) investimenti destinati alla produzione di energia elettrica eccedente l'autoconsumo;
- ae) spese rendicontate con fatture non annullate come previsto al Par. C.6.2. Domanda di saldo fatte salve eventuali deroghe previste da ARPEA.

B.6.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno (data dell'invio telematico);
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione;
- 3) in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR e connesse alla progettazione dell'investimento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;
- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR.

Le fatture, i documenti di trasporto, i pagamenti (compresi gli acconti e le caparre confirmatorie) relativi alle spese ammissibili, devono essere successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammissibili la stipula di contratti e ordinazioni di lavori e/o di forniture successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR se l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni è stata dopo la data di presentazione della domanda di sostegno.

B.6.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

Un investimento si considera concluso quando è completamente realizzato, funzionante, inserito nel normale ciclo aziendale e conforme al progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Gli interventi finanziati devono essere **conclusi e rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro 15 mesi dalla data del provvedimento di ammissione al sostegno.**

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel Par. C.5.1. Domanda di Proroga.

In caso di decadenza parziale saranno applicate le riduzioni al sostegno, come normato nella Determinazione di Riduzioni e Sanzioni di prossima emanazione.

B.6.6. Cumulabilità degli aiuti, divieto di doppio finanziamento e demarcazione

• Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

• Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

• Demarcazione

La demarcazione con gli interventi del settore vitivinicolo è stabilita dal D.M. vigente dell'OCM vino.

La demarcazione con gli interventi del settore apistico è stabilita dal D.M. vigente dell'OCM apistico e dal vigente Sottoprogramma regionale apicoltura 2023-2027.

B.6.7. Dimostrazione e modalità di pagamento delle spese sostenute

Nell'ALLEGATO I_MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO.SRD13 e nel Par. C.6.3. Documentazione richiesta per la domanda di saldo sono indicate le modalità di pagamento consentite e la documentazione necessaria a dimostrare i pagamenti.

B.7. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile, è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio numero	Criterio di selezione approvato dal CSR	Nome breve per Criterio di selezione	Punteggio minimo/massimo
1	Investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature dedicati all'innovazione tecnologica del ciclo produttivo. Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative.	Innovazione	0 - 10
2A	Investimenti per il risparmio energetico. Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio energetico.	Risparmio energetico	0 - 6
2B	Investimenti per la produzione di energia. Il punteggio viene attribuito per investimenti per la produzione di energia elettrica, a fini di autoconsumo, da fonti di energia rinnovabile, da sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze	Produzione energia	

Critério numero	Critério di selezione approvato dal CSR	Nome breve per Critério di selezione	Punteggio minimo/massimo
	non alimentari.		
2C	Investimenti per il risparmio idrico. Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio idrico.	Risparmio idrico	
2D	Investimenti connessi alla prevenzione degli inquinamenti. Il punteggio viene attribuito per investimenti per il trattamento delle acque reflue.	Prevenzione inquinamenti	
3	Consolidamento e sviluppo del biologico. Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) dedicati alle produzioni biologiche.	Sviluppo del biologico	0 - 3
4	Livello di coinvolgimento dei produttori primari locali. Il punteggio viene attribuito nel caso la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi provenga da produttori agricoli singoli o associati locali (regionali) in misura > del 20%. Media dei due anni precedenti alla domanda di sostegno.	Coinvolgimento produttori primari locali	0 - 5
5	Prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE. Il punteggio viene attribuito nel caso l'investimento sia dedicato per l'ottenimento di prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE rispetto all'investimento totale della domanda.	Prodotti finali in Allegato I TFUE	0 - 3
6	Localizzazione territoriale degli investimenti. Il punteggio viene attribuito base alla localizzazione territoriale degli investimenti e al settore produttivo.	Localizzazione e settore produttivo	0 - 4
7	Possesso e/o ottenimento di certificazioni. Il punteggio viene attribuito sia nel caso di sistemi già adottati e certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di adozione o di certificazione.	Certificazioni	0 - 2,5
8	Investimenti che non consumano nuovo suolo. Il punteggio viene attribuito nel caso gli investimenti prevedano opere di ampliamento degli edifici esistenti o nuovi volumi destinati all'attività che prevedano il riutilizzo di edifici esistenti, anche non di tipologia industriale, esistenti alla data del 20 febbraio 2023, oltre che delle superfici di suolo già compromesse da interventi di artificializzazione (piazzali e cortili asfaltati o cementati, aree di deposito, vasche esterne, tettoie, manufatti tecnici, ecc.).	Non consumo nuovo suolo	0 - 3
9	Investimenti con progetti edili certificati. Il punteggio viene attribuito per investimenti edili (nuove costruzioni e ristrutturazioni) certificati con il protocollo ITACA.	ITACA	0 - 4
10	Innovatività degli investimenti proposti. Il punteggio viene attribuito per la parte di investimenti innovativi che siano anche conformi al modello Industria 4.0.	Industria 4.0	0 - 4
11	Produzione, ex ante alla domanda di sostegno, di prodotti biologici e di qualità riconosciuti. Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di produzione sotto tutela rispetto al totale della produzione (media della produzione dei due anni precedenti	Qualità delle produzioni	0 - 2

Criterio numero	Criterio di selezione approvato dal CSR	Nome breve per Criterio di selezione	Punteggio minimo/massimo
	la domanda di sostegno).		

Il nome breve assegnato al Criterio di selezione sarà utilizzato anche sul sistema informatico.

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve essere pari o maggiore a 18 punti, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità ai progetti che presentano la migliore valutazione in merito al Criterio 4 - Coinvolgimento produttori primari locali.

Perdurando la parità di punteggio si utilizzerà come ulteriore criterio il punteggio complessivo dato dai Criteri 1 – Innovazione, 3 – Sviluppo del biologico e 10 – Industria 4.0.

Qualora si mantenga la parità di punteggio si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dall'invio telematico della domanda.

I punteggi determineranno le graduatorie per settore produttivo. I settori produttivi per le graduatorie sono quelli di cui al Par. A.5. - Dotazione finanziaria.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi devono essere possedute e dimostrate al momento della presentazione della domanda e mantenute per tutto il periodo relativo agli impegni individuati.

Un investimento è classificabile in una sola tipologia di investimento ed è quindi collegabile ad un solo criterio di selezione ad eccezione:

- degli investimenti relativi al criterio 3 (Sviluppo del biologico) che necessariamente devono essere abbinati al Criterio 1 (Innovazione) e possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 10 (Industria 4.0);
- degli investimenti relativi al criterio 10 (Industria 4.0) che necessariamente devono essere abbinati al Criterio 1 (Innovazione) e possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 3 (Sviluppo del biologico);
- degli investimenti relativi al criterio 8 (Non consumo nuovo suolo) che possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 9 (ITACA);
- degli investimenti relativi al criterio 9 (ITACA) che possono concorrere all'assegnazione del punteggio relativo al criterio 8 (Non consumo nuovo suolo);

Nel calcolo dei punteggi relativi alle tipologie di investimento saranno considerate le due cifre decimali.

Nel caso gli investimenti siano previsti per più settori produttivi il punteggio sarà assegnato tenendo conto della prevalenza degli investimenti (in termini economici) in un settore produttivo e di conseguenza il progetto sarà inserito nella graduatoria di tale settore.

Qualora, per la determinazione dei punteggi, non si possano utilizzare valori univoci, tali valori saranno calcolati e attribuiti pro quota.

Il punteggio totale assegnato non potrà superare il punteggio totale autoattribuito.

La documentazione indicata nei relativi criteri è obbligatoria, pena la non assegnazione del punteggio. Il proponente può allegare altra documentazione, non sostitutiva, ritenute utili per l'assegnazione del punteggio.

Gli anni di riferimento -1 e -2 necessari per la compilazione del BPOL e dei quadri su SIAP, si riferiscono agli ultimi due esercizi sociali conclusi. Per esercizi sociali conclusi si intendono gli esercizi amministrativi per i quali sia stato redatto e depositato al Registro imprese della Camera di Commercio il relativo bilancio, ovvero, per le imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio, sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi.

Gli anni +1, +2, +3, +4, +5 su SIAP si riferiscono agli anni successivi alla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo. L'anno a regime del BPOL corrisponde all'anno +1 su SIAP.

Il BPOL obbliga alla compilazione anche degli anni intermedi pertanto i dati presenti sul BPOL andranno dagli ultimi due esercizi sociali conclusi (-1 e -2) fino all'anno successivo alla conclusione degli investimenti.

I criteri di selezione 2A (Risparmio energetico), 2C (Risparmio idrico), 4 (Coinvolgimento produttori primari locali) e 11 (Qualità delle produzioni) non sono applicabili per le imprese di recente costituzione e per le imprese in passato non attive che al momento della presentazione della domanda non posseggono almeno due situazioni patrimoniali degli esercizi sociali conclusi).

L'avvio di una nuova attività di un'impresa esistente non configura una nuova impresa.

B.7.1. Criterio 1 - Innovazione

Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative.

Viene valutato il rapporto tra l'importo degli investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,1 punti per ogni punto percentuale calcolato rapportando l'importo degli investimenti innovativi e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.7.2. Criterio 2 – Ambiente

Il punteggio viene attribuito per investimenti funzionali a migliorare l'efficienza energetica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e a mitigare l'impatto ambientale.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,1 punti per ogni punto percentuale di investimenti ambientali, calcolato rapportando l'importo totale degli investimenti ambientali e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Nel caso ci sia almeno una tipologia di investimento ambientale con una spesa minima del 20% di spesa ammissibile il punteggio è maggiorato di 1 punto o nel caso ci sia una tipologia di investimento ambientale con una spesa minima del 35% della spesa ammissibile il punteggio è maggiorato di 2 punti.

Per il calcolo del punteggio finale del Criterio 2: percentuale complessiva degli investimenti Ambiente * 0,1 + 1 punto se vi sono 1 o 2 investimenti ambientali di cui uno con spesa >20% della spesa ammissibile totale; in alternativa, + 2 punti se è presente un solo investimento ambientale con spesa > 35% della spesa ammissibile totale.

Esempio: azienda con investimenti relativi al Criterio 2B (Produzione energia) pari al 12,44% e relativi al Criterio 2C (Risparmio idrico) pari al 22,33% = $(12,44 + 22,33) * 0,1 + 1 = 34,77 * 0,1 + 1 = 3,477 + 1 = 4,48$ punti. 34,77% sarà dato dalle somme delle % relative ai criteri 2A, 2B, 2C, 2D.

La spesa massima è pari al 40% delle spese ammissibili.

B.7.2.1. Criterio 2A - Risparmio energetico

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio energetico.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 5% delle spese ammissibili.

Non sono ammessi investimenti con un **risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito**, in spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato (vedi ALLEGATO XVI_Risparmio energetico), altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.7.2.2. Criterio 2B - Produzione energia

Il punteggio viene attribuito per investimenti per la produzione di energia elettrica, a fini di autoconsumo, da fonti di energia rinnovabile, da sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 10% delle spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato che attesti l'autoconsumo (solo nel caso di impianti di generazione di energia elettrica da biomassa), altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.7.2.3. Criterio 2C - Risparmio idrico

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il risparmio idrico.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 5% delle spese ammissibili.

Gli investimenti devono apportare un **risparmio idrico pari almeno al 20%** rispetto alla media dei consumi totali dei due anni precedenti la domanda di sostegno.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.7.2.4. Criterio 2D - Prevenzione inquinamenti

Il punteggio viene attribuito per investimenti per il trattamento delle acque reflue.

Investimento massimo pari al 40% delle spese ammissibili.

Investimento minimo pari al 10% delle spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto e relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.7.3. Criterio 3 - Sviluppo del biologico

Il punteggio viene attribuito per investimenti innovativi (nuovi impianti, macchinari, attrezzature e strumentazioni informatiche) dedicati esclusivamente alle produzioni biologiche (Reg. (UE) n. 848/2018 e s.m.i.).

Viene valutato il rapporto tra l'importo degli investimenti innovativi dedicati esclusivamente alle produzioni biologiche e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,03 punti per ogni punto percentuale calcolato rapportando l'importo degli investimenti innovativi dedicati alle produzioni biologiche e l'importo totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio può essere assegnato solo se è presente, o è stato avviato l'iter (successivamente al 1/1/2023), per la certificazione biologica per lo stabilimento nel quale saranno effettuati gli investimenti dedicati alle produzioni biologiche.

L'investimento minimo deve essere almeno pari al 10% delle spese ammissibili.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, certificazione biologica in corso di validità o avvio dell'iter certificativo (documenti

dell'impresa attestanti l'avvio dell'iter sottoscritti e firmati dai contraenti con relative dichiarazioni di incarico e accettazione), altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.7.4. Criterio 4 - Coinvolgimento produttori primari locali

Il punteggio viene attribuito nel caso la materia prima utilizzata (dall'azienda) per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi provenga da produttori agricoli singoli o associati locali (regionali) in misura maggiore del 20,00%. I predetti produttori agricoli devono produrre direttamente la materia prima in unità produttive site sul territorio regionale.

Il punteggio viene assegnato attribuendo 0,05 punti per ogni punto percentuale di materia prima derivante da produttori agricoli locali in misura maggiore del 20,00%. Il calcolo viene effettuato utilizzando la media dei due anni precedenti alla domanda di sostegno.

Esempio 1:

somma degli acquisti dell'anno -2 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 20,50% (tutti agricoltori locali);

somma degli acquisti dell'anno -1 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 21,50% (tutti agricoltori locali);

calcolo: $0,05 * ((20,50 + 21,50) / 2) = 1,05$ punti.

Esempio 2:

somma degli acquisti dell'anno -2 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 20,50% (14,5% locali + 6% agricoltori non locali);

somma degli acquisti dell'anno -1 da produttori agricoli della materia prima acquistata totale: 21,50% (15,5% locali + 6% agricoltori non locali);

è rispettato il requisito di ammissibilità (materia prima acquistata da produttori agricoli maggiore del 20%), ma non è assegnabile il punteggio relativo al Criterio 4 in quanto la materia prima derivante da produttori agricoli locali è minore del 20%.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, due copie dell'ALLEGATO V_Origine materie prime. ANTE: una in formato di foglio di calcolo editabile (es. Excel) e una in formato .pdf firmata, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.7.5. Criterio 5 - Prodotti finali in Allegato I TFUE

Il punteggio viene attribuito nel caso l'investimento sia dedicato all'ottenimento di prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE.

Punteggio massimo: 3 punti

Qualora l'investimento sia dedicato solo in parte all'ottenimento di prodotti ricadenti nell'Allegato I del TFUE il punteggio sarà calcolato pro quota.

Esempio:

azienda proponente che effettua 3 investimenti:

- investimento 1 da 100.000,00 € per prodotti finali tutti ricadenti nell'allegato I del TFUE;

- investimento 2 da 30.000,00 € per prodotti finali tutti ricadenti nell'allegato I del TFUE;

- investimento 3 da 70.000,00 € di cui 30.000 € per prodotti finali tutti ricadenti nell'allegato I del TFUE e 40.000,00 € per prodotti finali fuori allegato I del TFUE;

Somma degli investimenti per prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE: $100.000,00 + 30.000,00 + 30.000,00 = 160.000,00$ €;

percentuale degli investimenti per prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE: $(160.000,00 / 200.000,00) * 100 = 80\%$;

calcolo: $3 * 0,8 = 2,4$ punti.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.7.6. Criterio 6 - Localizzazione e settore produttivo

Il punteggio viene attribuito in base alla localizzazione territoriale degli investimenti e al settore produttivo di riferimento. Viene valutata la localizzazione degli investimenti nelle 4 aree (A, B, C, D - così come definite al paragrafo 5.3.1 del CSR) e il settore produttivo dell'azienda.

La priorità territoriale si applica in base alla localizzazione degli investimenti in una delle aree individuate.

Nel caso l'intervento sia previsto in più aree/settori produttivi il punteggio sarà assegnato tenendo conto della prevalenza degli investimenti nell'area e nel settore.

Settori produttivi	AREA A (Aree urbane e periurbane)	AREA B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata)	AREA C (Aree rurali intermedie)	AREA D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo)
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere	2	4	4	4
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	2	3	4	4
Latte ovicaprino e suoi derivati	2	3	4	4
Vino e aceto	2	2	4	4
Carne bovina	2	4	4	4
Carne suina	2	4	4	4
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina	2	4	4	4
Uova	2	3	4	4
Patate	2	3	4	4
Florovivaismo	2	3	4	4
Miele	2	3	4	4
Ortofrutticolo	2	3	4	4
Piante officinali e medicinali	2	3	4	4
Olio di oliva	2	3	4	4
Altri	2	3	4	4

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.7.7. Criterio 7 - Certificazioni

Il punteggio viene attribuito per il possesso e/o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo, ambientali ed energetiche, sia nel caso di sistemi certificati al momento della presentazione della domanda sia nel caso di sistemi per i quali è stato avviato l'iter di certificazione:

- 0,2 punti per ogni sistema certificato;
- 0,2 punti per ogni sistema di cui è stato avviato l'iter di certificazione (successivamente al 1/1/2023);
- 0,5 punti per la certificazione biologica (Reg. (UE) n. 848/2018 e s.m.i.) o per cui è stato avviato l'iter di certificazione (successivamente al 1/1/2023).

Il punteggio massimo complessivo per le certificazioni escludendo la certificazione biologica è 2 punti ai quali vanno aggiunti 0,5 punti per l'eventuale certificazione biologica.

L'aggiornamento della certificazione non è avvio di nuova certificazione.

La certificazione (o il suo avvio) è valida solo se relativa allo stabilimento in cui si effettua l'investimento. Nel caso vi siano più investimenti in più stabilimenti e non tutti con la medesima certificazione, il punteggio relativo alla certificazione verrà diviso per il numero di stabilimenti (oggetto di investimento) e moltiplicato

per il numero di stabilimenti aventi la certificazione; esempio: un'azienda che fa investimenti in 5 stabilimenti, ma solo 3 hanno la certificazione XXX ottiene: $(0,2/5)*3 = 0,12$ punti.

Le certificazioni riconosciute per l'attribuzione del punteggio sono le seguenti:

Certificazioni valide	
UNI EN ISO 9001-2018	Biodiversity Friend
UNI EN ISO 14001-2015	Equalitas
EMAS	SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata)
UNI EN ISO 22000	SQNBA (Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale)
FSSC 22000	SQNZ (Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia)
UNI EN ISO 22005	ISO 14064 - 1 Carbon footprint nell'organizzazione
EUREPGAP/GLOBALGAP	ISO 14067 - Carbon footprint di prodotto
GSFS (ex BRC)	ISO 14046 - Water footprint
IFS	SA 8000
ISO 45001-2018	SR10
UNI EN ISO 50001	BRCGS ETRS
UNI/Pdr 125/2022	SEDEX SMETA
VIVA	Certificazione biologica (Reg. (UE) n. 848/2018 e s.m.i.
TESCO Nature Choice	

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, certificazioni in corso di validità o avvio dell'iter certificativo (documenti dell'impresa attestanti l'avvio dell'iter sottoscritti e firmati dai contraenti con relative dichiarazioni di incarico e accettazione; il contraente fornitore del servizio deve essere un ente certificatore o un soggetto qualificato), altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.7.8. Criterio 8 - Non consumo nuovo suolo

Il punteggio viene attribuito nel caso gli investimenti prevedano opere di ampliamento degli edifici esistenti o nuovi volumi destinati all'attività che prevedano il riutilizzo di edifici esistenti, anche non di tipologia industriale, esistenti alla data del 20 febbraio 2023, oltre che delle superfici di suolo già compromesse da interventi di artificializzazione (piazze e cortili asfaltati o cementati, aree di deposito, vasche esterne, tettoie, manufatti tecnici, ecc.).

Per gli investimenti che “non consumano nuovo suolo”, è prevista l'assegnazione di un massimo di 3 punti che vengono attribuiti perseguendo la finalità di preservare il suolo dai processi di nuova costruzione (sia degli edifici sia delle aree esterne), e di mantenere la maggior superficie possibile di suolo permeabile nelle aree oggetto di intervento.

Questa duplice finalità trova riscontro in due parametri di valutazione degli interventi a cui sono attribuiti due coefficienti:

- il coefficiente K – Consumo di suolo; è definito dal rapporto tra le superfici permeabili di tutte le aree oggetto di intervento tra lo stato di fatto e quello di progetto.
A questo coefficiente del parametro sono attribuiti al massimo 2 punti: se l'intervento non altera il rapporto delle aree permeabili sono dati 2 punti, se la riduzione delle superfici di suolo permeabile è contenuta nel 20% è attribuito 1 punto, se è maggiore del 20% non vengono assegnati punti. Questo criterio tende a incentivare il più possibile il riutilizzo ai fini edificatori delle superfici già

compromesse da interventi pregressi (edifici, tettoie, aree pavimentate, aree di deposito, strutture esterne, ecc.) o al loro ripristino come suolo naturale permeabile, anche con pavimentazioni drenanti, nel caso di nuovo consumo di suolo;

- il coefficiente J – Coperture ecologiche; è definito dal rapporto tra le coperture considerate “ecologiche” (tetti giardino e rinverditi, tetti con ritenzione acque piovane) e la superficie delle coperture di ampliamento o dei nuovi volumi.
Se il rapporto è superiore al 60% viene assegnato 1 punto, se è compreso tra il 60% e il 20% sono attribuiti 0,5 punti, se inferiore al 20% nessun punto. Il coefficiente viene calcolato sia per i nuovi volumi edificati, sia per le coperture esistenti che negli interventi di riutilizzo vengano rese “ecologiche” (ad esempio il riutilizzo di un capannone con tetto piano non ecologico trasformato in tetto verde).

Le ristrutturazioni senza ampliamento non danno luogo al punteggio di questo criterio di selezione.

Le ristrutturazioni con ampliamento e nuove volumetrie sono da classificare come nuove costruzioni.

L’attribuzione dei punti è data dalla somma dei punteggi assegnati per ogni coefficiente secondo le tabelle delle schede di autovalutazione del Criterio 8 - Non consumo nuovo suolo (in allegato). Le schede da compilare da parte di un tecnico abilitato sono 3:

1. scheda di autovalutazione Criterio 8 - Stato di fatto; la scheda è di tipo grafico e deve riportare: uno schema planimetrico in scala adeguata al formato del modello e i dati richiesti (superficie del lotto, superficie a verde e superfici esterne impermeabili, superficie totale delle coperture e superficie delle coperture ecologiche);
2. scheda di autovalutazione Criterio 8 – Progetto; la scheda è di tipo grafico e deve riportare: uno schema planimetrico in scala adeguata al formato del modello e i dati richiesti (superficie del lotto, superficie a verde e superfici esterne impermeabili, superficie totale delle coperture e superficie delle coperture ecologiche);
3. scheda di autovalutazione Criterio 8 - Valutazione punteggio; la scheda deve riportare la valutazione dei risultati e assegnare il corrispondente punteggio. Il criterio è puramente quantitativo e può essere valutato in modo univoco calcolando i coefficienti K e J.

Gli investimenti edili ammissibili per cui si richiede il punteggio relativo al criterio “Non consumo nuovo suolo” devono essere pari almeno ad una percentuale minima del 20% rispetto al totale degli investimenti.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto relazione punteggi, 3 schede di autovalutazione del Criterio 8 (ALLEGATO XII_Scheda autovalutazione criterio 8 Progetto, ALLEGATO XIII_Scheda autovalutazione criterio 8 Stato di fatto, ALLEGATO XIV_Scheda autovalutazione criterio 8 Valutazione), altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.7.9. Criterio 9 - ITACA

Il punteggio viene attribuito per investimenti edili (nuove costruzioni e ristrutturazioni) certificati con il protocollo ITACA da iiSBE Italia. Il punteggio viene assegnato in relazione al punteggio descritto nell’Attestato di pre-valutazione del protocollo ITACA all’avvio della certificazione (ALLEGATO VIII_ITACA) e varia nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni come da tabella seguente:

Nuove costruzioni		Ristrutturazioni	
Punteggio certificazione ITACA	Punteggio bando	Punteggio certificazione ITACA	Punteggio bando
2,5	1,50	1,0	1,00
2,6	2,00	1,1	1,20
2,7	2,50	1,2	1,40
2,8	3,00	1,3	1,60

Nuove costruzioni		Ristrutturazioni	
Punteggio certificazione ITACA	Punteggio bando	Punteggio certificazione ITACA	Punteggio bando
2,9	3,50	1,4	1,80
≥ 3,0	4,00	1,5	2,00
		1,6	2,20
		1,7	2,40
		1,8	2,60
		1,9	2,80
		≥ 2	3,00

Gli investimenti edili ammissibili per cui si richiede il punteggio relativo al criterio “ITACA” devono essere pari almeno ad una percentuale minima del 20% rispetto al totale degli investimenti.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, documentazione relativa all’avvio della certificazione, Attestato di Pre-Valutazione – vedi ALLEGATO VIII_ITACA, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.7.10. Criterio 10 – Industria 4.0

Il punteggio viene attribuito per la parte di investimenti innovativi anche conformi al modello Industria 4.0. Possono essere assegnati 0,04 punti per ogni punto percentuale di investimenti innovativi conformi al modello Industria 4.0 rispetto al totale degli investimenti ammissibili.

Il punteggio può essere attribuito agli investimenti in nuovi impianti e macchinari ammissibili ai sensi del presente bando che possiedono le caratteristiche tecniche indicate negli elenchi di cui all’allegato A della legge n. 232/2016 (legge di Stabilità 2017), così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29/12/2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27/02/2017, n. 18.

Rientra in questa categoria di investimento anche il software integrato in un bene materiale inserito nell’allegato A della legge n. 232/2016 (cosiddetto software embedded o di base) purché venga acquistato unitamente ad esso.

Possono rientrare tra gli investimenti Industria 4.0 anche gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per il funzionamento del macchinario o impianto, purché costituiscano dotazione ordinaria del cespite principale e nei limiti del 5% del costo del bene a cui è riferito.

La conformità degli investimenti al modello industria 4.0 deve essere attestata da un professionista abilitato (ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali) attraverso la redazione di una relazione tecnica da presentarsi unitamente alla domanda di sostegno. La relazione deve contenere le informazioni presenti nel facsimile “ALLEGATO IX_Relazione tecnica investimenti industria 4.0 per ammissibilità”.

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, relazione di un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali) come da “ALLEGATO IX_Relazione tecnica investimenti industria 4.0 per ammissibilità”, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.7.11. Criterio 11 – Qualità delle produzioni

Il punteggio viene attribuito in relazione alla quantità di prodotti comunitari riconosciuti rispetto al totale della produzione calcolate facendo la media della produzione dei due anni precedenti la domanda di sostegno.

I prodotti comunitari riconosciuti sono:

- i prodotti agroalimentari DOP/IGP/STG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- quelli dell'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento UE n. 848/2018;
- i vini DOC/DOCG/IGT ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il punteggio deriva dal quadro prodotti trasformati e commercializzati che il richiedente deve compilare nell'apposita sezione della domanda di sostegno. Il punteggio varia a seconda del range di percentuale di prodotti comunitari riconosciuti rispetto al totale della produzione aziendale come da tabella seguente:

% prodotti di qualità	Punti	% prodotti di qualità	Punti
5,01-10,00	0,20	50,01 - 60,00	1,20
10,01-20,00	0,40	60,01 - 70,00	1,40
20,01-30,00	0,60	70,01 - 80,00	1,60
30,01- 40,00	0,80	80,01 - 90,00	1,80
40,01 - 50,00	1,00	90,01 - 100,00	2,00

Documentazione necessaria alla dimostrazione del punteggio: domanda di sostegno, relazione sul progetto, relazione punteggi, altra documentazione ritenuta necessaria dal proponente.

B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Il beneficiario inoltre è tenuto al rispetto degli impegni essenziali ed accessori stabiliti dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni di prossima emanazione.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

B.8.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

1. realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con l'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa (IM01 del CSR), gli adattamenti tecnici e gli adattamenti tecnico economici consentiti;
2. assicurare la **destinazione d'uso**, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per un periodo minimo di **5 anni** a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo. Il periodo minimo di 5 anni per beni mobili ed attrezzature è ridotto a **3 anni** per l'acquisto di hardware (IM02 del CSR);
3. al fine di assicurare che l'investimento abbia una ricaduta positiva sui produttori agricoli di base, il beneficiario **si impegna affinché la materia prima** utilizzata (dall'azienda) per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata /conferita da soggetti terzi, **provenga** per una quota definita dalla tabella seguente (suddivisa per settore produttivo), **dai predetti produttori agricoli, singoli o associati e a mantenere tale impegno per 5 anni** (IM03 del CSR) a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo. Per la dimostrazione di tale impegno vedi Par. C.7. - Dimostrazione dell'impegno sulla provenienza delle materie prime (Impegno 3);

Settori produttivi	% di materia prima da produttori di base
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggiere	70
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	70

Settori produttivi	% di materia prima da produttori di base
Latte ovicaprino e suoi derivati	70
Vino	70
Carne bovina	30
Carne suina	30
Carni ovicaprine, avicunicole, equine, bufaline, selvaggina	30
Uova	70
Patate	70
Florovivaismo	70
Miele	70
Ortofrutticolo	70
Piante officinali e medicinali	70
Olio di oliva	30
Altri	70

4. dare avvio agli investimenti/attività previsti/e e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. B.6.4 Inizio e decorrenza delle spese;
5. realizzare e rendicontare a saldo almeno l'80% della spesa ammessa a finanziamento;
6. confermare i criteri di selezione in base a quanto disposto nel bando;
7. presentare tutta la documentazione prevista nei termini stabiliti;
8. conservare, per il periodo di vincolo di destinazione d'uso, la documentazione necessaria per consentire verifiche, ispezioni e controlli;
9. non delocalizzare al di fuori dell'Unione Europea gli investimenti finanziati per **5 anni** dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo (per hardware 3 anni);
10. consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori.

B.8.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e l'eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla prossima Determinazione di riduzioni e sanzioni di in applicazione del prossimo Decreto Ministeriale, ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, che sarà approvato da A.R.P.E.A.

Sono impegni accessori:

1. concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al [Par. B.6.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti](#).
2. informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'[ALLEGATO II_PUBBLICITA' DEL CONTRIBUTO](#).

c. Fasi e tempi del procedimento

c.1. Procedimento amministrativo

c.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023 “*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione*”.

Essi sono:

- a) “Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno e formazione della graduatoria”.

Il responsabile del procedimento **a)** è il dirigente pro-tempore del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di **180 giorni**. Il provvedimento finale è la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria.

- b) “Istruttoria di ammissione della domanda di sostegno”.

Il responsabile del procedimento **b)** è il dirigente pro-tempore del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo. Il procedimento si avvia con l’approvazione della graduatoria settoriale e si conclude nel termine finale di **180 giorni**. Il provvedimento finale è la determinazione dirigenziale di approvazione della domanda di sostegno.

- c) “Istruttoria della domanda di variante” - Fase facoltativa.

Il responsabile del procedimento **c)** è il dirigente pro-tempore del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo. Il procedimento si avvia con l’istanza di variante da parte del richiedente, e si conclude nel termine finale di **180 giorni**. Il provvedimento finale è la determinazione dirigenziale di approvazione della domanda di variante

- d) “Istruttoria della domanda di pagamento”.

Il responsabile del procedimento **d)** è l’organismo pagatore regionale ARPEA.

Il procedimento si suddivide in:

d1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di **180 giorni** nel caso di saldo, o **60 giorni** per l’anticipo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell’esito dell’istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell’istruttoria della domanda di pagamento, l’organismo delegato (Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo) provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;

d2) Autorizzazione al pagamento, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto **d1)** e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

c.1.2. Termini e fasi del procedimento

Principali procedimenti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Soggetto richiedente	A decorrere dal giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente Bando ed entro e non oltre le ore 23.59.59 del 29 febbraio 2024 (Par A.6. Scadenze)
Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria	Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda
Presentazione documentazione per ammissione	Soggetto richiedente	Entro 60 giorni dalla comunicazione di inserimento nella graduatoria degli idonei e finanziabili (Par A.6. Scadenze)
Istruttoria di ammissione	Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo	Entro 180 giorni dall'approvazione della graduatoria
Presentazione domanda di variante (facoltativa)	Soggetto richiedente	Entro 9 mesi dalla determinazione dirigenziale di approvazione della domanda di sostegno (Par A.6. Scadenze)
Istruttoria di variante (solo se presentata domanda di variante)	Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda
Presentazione domanda di pagamento	Soggetto richiedente	Entro 15 mesi dalla determinazione dirigenziale di approvazione della domanda di sostegno (Par A.6. Scadenze)
Istruttoria della domanda di pagamento	Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento di saldo o entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo

Eventuali ulteriori fasi sono descritte al Par. C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.

c.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

È onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec)

C.2.1. Iscrizione all’anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all’Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n°1 del 22/01/2019, art.82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato almeno una volta per anno solare.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all’anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d’iscrizione all’anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell’area tematica “Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d’identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall’ufficio competente. Non è pertanto necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- A tramite l’ufficio CAA** che ha effettuato l’iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- B in proprio**, utilizzando il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d’Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l’Italia Digitale) o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n.3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- C tramite delega ad un’altra persona** ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola.

[anagrafe-agricola](#) e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).

D tramite delega ad un professionista ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili (ad eccezione della documentazione specificatamente richiesta come foglio di calcolo elettronico es. Excel).

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ogni file può avere una dimensione massima di 20 Mb.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

Tutta la documentazione è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/1972, all. B, art. 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/1983, convertito con modifiche con legge n. 17/1984.

La presentazione della domanda di sostegno da parte delle imprese così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'ammissione al sostegno non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi elettronici.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati, **pena la non ricevibilità**:

1. domanda di sostegno (prevista nella procedura informatica);
2. Business Plan predisposto utilizzando l'applicativo "Business Plan On Line" così come descritto nell'ALLEGATO IV_BPOL;
3. copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi due esercizi **sociali conclusi** corrispondenti alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate (solo per le imprese che non hanno l'obbligo di

deposito del bilancio). Le stesse imprese devono allegare per gli stessi anni lo Stato patrimoniale e il Conto economico riclassificati secondo le voci previste nel file foglio di calcolo elettronico "Riclassificazione bilancio agroindustria"; tale file si può trovare, nella sezione "Assistenza", sull'applicativo "Business Plan On Line" della Rete Rurale Nazionale (BPOL) di cui al punto precedente;

4. relazione punteggi. Se il punteggio è conseguente ad investimenti inseriti nella domanda di sostegno occorre dettagliare gli importi di ciascun investimento e, se del caso, giustificare l'entità del punteggio autoassegnato;
5. documentazione giustificativa per ogni criterio di selezione e punteggio richiesto;
6. copia della deliberazione del competente organo societario con la quale si approva l'investimento (riportare sintetica descrizione e costo degli investimenti richiesti nella domanda di sostegno) e si autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di sostegno, a riscuotere il contributo e a compiere quanto necessario per l'espletamento della pratica. Per le società di persone tale atto è assimilato ad una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soci indipendentemente dai poteri del legale rappresentante o dai patti sociali;
7. due copie dell'ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE: una in formato di foglio di calcolo editabile (es. Excel) e una in formato .pdf firmata;
8. due copie dell'ALLEGATO VI_Origine materie prime.PREVISIONE.POST: una in formato di foglio di calcolo editabile (es. Excel) e una in formato .pdf firmata;
9. un preventivo (così come previsto dal punto 2 del Par. B.6.1 Caratteristiche delle Spese ammissibili) corrispondente ad ogni intervento inserito in domanda (i due preventivi di comparazione saranno richiesti alle imprese le cui domande di sostegno saranno valutate ammissibili e dichiarate finanziabili).

Gli investimenti della domanda di sostegno devono corrispondere ai preventivi dei macchinari, impianti e attrezzature, delle opere edili speciali, delle spese immateriali e ai computi metrici delle opere edili.

L'impresa deve documentare fotograficamente (fotografie georiferite e datate) i luoghi, i macchinari, gli impianti e le attrezzature interessati dagli investimenti prima degli interventi. Tale documentazione sarà richiesta per le domande ammesse alla fase di istruttoria come indicato al punto 7 del [Par. C.3.2. Istruttoria di ammissione](#).

Tutti i dati relativi alle quantità dei vari quadri (Materie prime, Prodotti trasformati, Prodotti commercializzati, etc.) devono essere espressi in tonnellate senza alcuna conversione del peso specifico del prodotto (1000 litri di qualsiasi prodotto = 1 tonnellata).

Le imprese che all'atto della presentazione della domanda sono costituite da meno di due anni dovranno far riferimento (specificandolo) all'anno di attività effettiva svolta.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel formato elettronico previsto dal servizio informatico e specificato nel Par. C.2.2. Presentazione delle domande.

L'amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione che sia ritenuto necessario per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

c.3. Istruttoria della domanda di sostegno

La comunicazione dell'avvio del procedimento avviene con comunicazione telematica tramite posta elettronica certificata.

La valutazione delle domande di sostegno si articola nelle fasi di istruttoria di ammissibilità, approvazione delle graduatorie, istruttoria di ammissione e approvazione della domanda.

Gli esiti delle fasi di istruttoria di ammissibilità, di approvazione delle graduatorie settoriali, di istruttoria di ammissione e approvazione della domanda sono comunicati agli interessati via PEC.

C.3.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria

L'Ente istruttore è il Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo. Il procedimento si avvia dal giorno successivo a quello di scadenza del bando e si conclude **entro 180 giorni**, salvo le cause di interruzione e sospensione intervenute secondo le modalità previste dalla legge. I tempi per il completamento della documentazione da parte del beneficiario non rientrano nel calcolo della

tempistica. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

La fase di istruttoria di ammissibilità consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- la verifica della ricevibilità (intesa come rispetto della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati);
- la verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- la verifica dei punteggi autoattribuiti e l'attribuzione definitiva del punteggio in relazione ai criteri di selezione adottati;
- la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi anche con acquisizione, se del caso, di documentazione aziendale o di altri enti;
- la verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni;
- la verifica dell'ammissibilità delle spese: la spesa deve essere riferita a quanto previsto nel Par. B.6. Spese ammissibili del presente bando, rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di programmazione e attuazione;
- eventuali sopralluoghi;
- la quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo.

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo, indicandone le motivazioni;
- parzialmente positivo, indicandone le motivazioni (ad esempio riduzione del punteggio o esclusione di alcune voci di spesa);
- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo (punteggio assegnato, importo totale dell'intervento ammissibile a sostegno, interventi ammissibili, ammontare del sostegno concedibile).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo, il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni. I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non ammissibili;
- l'inserimento nelle graduatorie settoriali delle domande di sostegno ammissibili.

La graduatoria settoriale delle domande ammissibili è finalizzata a individuare le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito "parte utile della graduatoria") data dall'importo assegnato al bando. Le domande sono inserite nella graduatoria in base ai dati indicati nelle medesime, facendo riferimento ai punteggi ed al metodo di calcolo indicati nel Par. B.7. Criteri di selezione e graduatoria.

La graduatoria settoriale, approvata con determinazione dirigenziale, definisce:

- le domande ammissibili al sostegno e finanziabili, da avviare all'istruttoria di ammissione nei limiti degli stanziamenti assegnati ad ogni settore produttivo o gruppi di settori produttivi;
- le domande ammissibili al sostegno e non finanziabili per mancanza di risorse finanziarie, da archiviare;

Le domande non ammissibili sono archiviate con provvedimento motivato.

C.3.2. Istruttoria di ammissione

L'Ente istruttore è il Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria e si conclude **entro 180 giorni**, salvo le cause di interruzione e sospensione intervenute secondo le modalità previste dalla legge. I tempi per il completamento della documentazione da parte del beneficiario non rientrano nel calcolo della tempistica. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

Le imprese le cui domande risultano idonee e finanziabili devono completare il progetto inviando telematicamente, entro **60 giorni** dalla comunicazione di inserimento nella graduatoria degli idonei e finanziabili, la seguente documentazione:

1. relazione tecnica descrittiva delle opere edili redatta e sottoscritta da tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), riportante descrizione dei materiali da utilizzare e dei lavori da effettuare e contenente la motivazione per cui si considerano speciali le opere edili per le quali sono stati presentati i preventivi;
2. disegni esecutivi quotati delle opere edili (piante, sezioni, prospetti, etc.) sottoscritti da un tecnico abilitato o, nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal legale rappresentante;
3. computo metrico estimativo delle opere edili previste. Il computo metrico, sottoscritto da un tecnico abilitato o, nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal legale rappresentante; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzario Regione Piemonte 2023, approvato con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023);
4. due preventivi (così come previsto dal punto 2 del Par. B.6.1) di ditte del settore per le opere edili speciali (a completamento della serie dei tre preventivi per ogni intervento richiesto in domanda);
5. due preventivi (così come previsto dal punto 2 del Par. B.6.1) di ditte del settore per ogni impianto, macchinario ed attrezzatura (a completamento della serie dei tre preventivi per ogni intervento richiesto in domanda);
6. attestato di progetto (nel caso sia stato richiesto e assegnato il punteggio relativo al Criterio di selezione 9 – ITACA);
7. relazione tecnica illustrativa per la scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo/i, predisposta e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale esperto del settore (solo nel caso della presentazione di 1 o 2 preventivi dei 3 richiesti) così come definita al Par. B.6.1 al punto **2.a.**;
8. relazione tecnica illustrativa attestante la necessità del completamento/implementazione di impianti preesistenti, predisposta e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale esperto del settore (solo nel caso di completamento/implementazione di impianti preesistenti e con la presentazione di 1 preventivo dei 3 richiesti) così come definita al Par. B.6.1 al punto **2.b.**;
9. perizia asseverata rilasciata e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto nella materia oggetto dell'investimento, attestante la congruità del prezzo indicato (solo nei casi previsti a punti **7.** e **8.** così come definita al Par. B.6.1 al punto **2.c.**);
10. quadro di raffronto e relazione tecnico economica del legale rappresentante, concernente i preventivi di cui ai punti **4.** e **5.** (e di quelli presentati in domanda di sostegno), che evidenzia, motivandolo, il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo;
11. a seconda delle tipologie di interventi edili inserite nel progetto in alternativa:
 - CILA, SCIA, Permesso di Costruire o eventuali altri titoli abilitativi, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che gli interventi previsti non sono soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
12. documentazione fotografica dei luoghi, macchinari, impianti e attrezzature interessati dagli investimenti prima degli interventi come indicata al Par. C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno;
13. layout aziendale ex ante con localizzazione delle strutture e dei macchinari presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno;
14. estratto del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) firmato e aggiornato;
15. documentazione prescritta con l'istruttoria di ammissibilità;
16. altra documentazione ritenuta necessaria.

Deve essere altresì presentata entro i medesimi termini dell'invio telematico copia cartacea dei disegni esecutivi quotati delle opere edili.

Gli investimenti ammissibili devono essere confermati per l'ammissione fatta salva la rinuncia a parte di essi e la minore spesa in caso di avvenuta realizzazione.

La domanda di sostegno ammessa deve confermare il punteggio complessivo assegnato con l'istruttoria di ammissibilità. Possono solo variare i punteggi conseguenti gli investimenti ammissibili nel caso di rinuncia a parte di essi e nel caso di investimenti già realizzati con una minore spesa, fatta salva la conferma di tutti gli altri requisiti dell'impresa e del progetto. Il punteggio ricalcolato deve essere superiore alla prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria settoriale di riferimento.

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- a) la verifica dell'ammissione del beneficiario;
- b) la conferma dei criteri di selezione;
- c) la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni e limiti definiti nel presente bando;
- d) la verifica della ammissibilità delle spese: la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto nel Par. B.6 Spese ammissibili al sostegno, rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;
- e) qualora necessario, un sopralluogo dove è previsto l'intervento;
- f) la determinazione della spesa ammessa e della percentuale del sostegno.

I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo, indicandone le motivazioni;
- parzialmente positivo, indicandone le motivazioni (ad esempio esclusione di alcune voci di spesa);
- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo (conferma del punteggio, importo totale dell'intervento ammesso a sostegno, interventi ammessi, ammontare del sostegno concesso).

In caso di esito negativo o parzialmente positivo, il beneficiario viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione; il verbale di istruttoria riporta le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento di tali osservazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammissibile e del sostegno concedibile.

La determinazione dirigenziale di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023 – 2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un **Codice Unico di Progetto (CUP)**, che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione. Il CUP viene pubblicato sul servizio "PSR 2023-2027 – Procedimenti" all'atto dell'ammissione a finanziamento.

C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato. Le modifiche possono essere di 3 differenti tipologie: variante, adattamento tecnico e adattamento tecnico economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento.

C.4.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: il cambio di sede dell'investimento e/o la modifica degli investimenti approvati per un importo superiore al 20% della spesa ammessa.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- solo dopo l'approvazione della domanda di sostegno con provvedimento individuale di ammissione all'aiuto;
- entro **9 mesi** dalla determinazione dirigenziale di approvazione della domanda di sostegno.

La variante è ammissibile solamente se:

- l'istanza rispetta la disciplina dell'Intervento SRD13;
- la nuova articolazione della spesa e degli investimenti non altera e conferma le finalità del progetto approvato;
- rispetta le caratteristiche tecniche del progetto, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- viene confermato il punteggio assegnato in fase di valutazione della domanda (in graduatoria e ammissione)
- confermare un importo che rispetti il limite minimo di spesa previsto dal bando;
- eventuali altre condizioni;

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

È ammessa una sola variante al progetto approvato in istruttoria e questa non può determinare un aumento dell'importo ammesso a finanziamento e del sostegno concesso: in tal caso le spese eccedenti saranno totalmente a carico del beneficiario.

Nel caso di cambio di sede, gli investimenti già realizzati sono ammissibili solo se possono essere trasferiti nella nuova sede.

Il procedimento di istruttoria della variante si avvia dal giorno successivo alla Domanda di Variante.

Il Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale.

Il procedimento si conclude entro 180 giorni con la determinazione dirigenziale di approvazione della variante, salvo le cause di interruzione e sospensione intervenute secondo le modalità previste dalla legge, e si provvederà a comunicarne l'esito al beneficiario.

I tempi per il completamento della documentazione da parte del beneficiario non rientrano nel calcolo della tempistica. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di variante.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

I cambi di fornitore, a parità di caratteristiche dei beni e servizi acquistati, non sono considerati varianti.

C.4.1.1. Documentazione da presentare con la domanda di variante

La documentazione da produrre è la seguente:

- 1)** domanda di variante (prevista nella procedura informatica);
- 2)** relazione di variante sottoscritta dal legale rappresentante (descrizione, motivazioni e conseguenze sul piano tecnologico, del processo produttivo, del prodotto e del mercato, ecc.);
- 3)** quadro di raffronto con il progetto precedentemente approvato, come da ALLEGATO XV_modello quadro raffronto variante;
- 4)** deliberazione del competente organo societario, con il quale si approva la variante e si autorizza il legale rappresentante a presentare richiesta di variante. Per le società di persone tale atto è assimilato ad una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soci indipendentemente dai poteri del legale rappresentante o dai patti sociali;
- 5)** elenco delle fatture relative agli adattamenti tecnico-economici già realizzati e segnalati nel quadro di raffronto.
- 6)** disegni esecutivi quotati delle opere edili (piante, sezioni, prospetti, etc.) sottoscritti da un tecnico abilitato o, nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal legale rappresentante;
- 7)** computo metrico estimativo delle opere edili previste. Il computo metrico, sottoscritto da un tecnico abilitato o, nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal legale rappresentante; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il prezzo per l'ammissione della domanda di sostegno;
- 8)** tre preventivi di ditte del settore per le opere edili speciali (così come previsto dal [punto 2 del Par. B.6.1.](#));
- 9)** tre preventivi di ditte del settore per ogni impianto, macchinario ed attrezzatura (così come previsto dal [punto 2 del Par. B.6.1.](#));
- 10)** relazione tecnica illustrativa per la scelta del bene e dei motivi di unicità del/i preventivo/i, predisposta e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale esperto del settore (solo nel caso della presentazione di uno o due preventivi dei tre richiesti) così come definita al Par. B.6.1. al punto **2.a.**);
- 11)** relazione tecnica illustrativa attestante la necessità del completamento/implementazione di impianti preesistenti, predisposta e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale esperto del settore (solo nel caso di completamento/implementazione di impianti preesistenti e con la presentazione di un solo preventivo dei tre richiesti) così come definita al Par. B.6.1 al punto **2.b.**);
- 12)** perizia asseverata rilasciata e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto nella materia oggetto dell'investimento, attestante la congruità del prezzo indicato (solo nei casi previsti ai punti **10)** e **11)** così come definita al Par. B.6.1 al punto **2.c.**);
- 13)** a seconda delle tipologie di interventi edili inserite nel progetto in alternativa:
 - o CILA, SCIA, Permesso di Costruire o eventuali altri titoli abilitativi, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
 - o dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che gli interventi previsti non sono soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- 14)** quadro di raffronto e relazione tecnico economica, sottoscritta dal legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti 8 e 9 che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto più idoneo.

Deve essere altresì presentata entro i medesimi termini dell'invio telematico copia cartacea dei disegni esecutivi quotati delle opere edili.

La documentazione indicata, da allegare alla domanda di variante, dovrà pervenire in forma completa.

La stipula dei contratti o le ordinazioni di lavori e/o di forniture possono anche essere antecedenti la richiesta di variante, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo tale data.

Le fatture, i documenti di trasporto, i pagamenti (compresi gli acconti e le caparre confirmatorie) dovranno essere successivi alla data di presentazione della domanda di variante, pena la non ammissibilità della spesa.

C.4.2. Adattamento tecnico

L'adattamento tecnico concerne le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative ed i cambi di fornitore fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

L'adattamento tecnico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.4.3. Adattamento tecnico economico (ATE)

Sono considerati adattamenti tecnico economici le modifiche non sostanziali al progetto approvato che completano e migliorano il progetto stesso. Le modifiche apportate non devono superare l'importo del 20% della spesa ammessa e realizzata. L'adattamento tecnico economico non richiede preventiva autorizzazione. Il beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso e non fa sorgere in capo alla Regione Piemonte alcun impegno.

L'aumento di prezzo di un investimento invariato nelle sue caratteristiche qualitative e quantitative non è considerato adattamento tecnico economico e non è ammissibile in sede di domanda di pagamento.

In sede di valutazione della domanda di pagamento di saldo gli investimenti introdotti come ATE possono essere liquidati fino ad un massimo del 20% della spesa totale ammessa a finanziamento (risultante dal provvedimento di approvazione) effettivamente sostenuta.

C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, motivandola, **una sola** proroga per un periodo massimo di **6 mesi** calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione degli investimenti/data di rendicontazione.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore **entro 60 giorni** dalla scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti/data di rendicontazione, mediante la procedura preposta su SIAP.

Il Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo concede o non concede la proroga, adotta la relativa determinazione dirigenziale e comunica la decisione al beneficiario.

C.5.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi;

è ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato;
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno;
- siano confermati gli impegni e i requisiti;
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al [Par. A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno](#).

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta a comunicare telematicamente tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

C.5.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione su SIAP. Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stato comunicato l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia su SIAP, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi e/o acconti versati.

C.5.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Non possono essere considerati errori palesi le dimenticanze di documentazione obbligatoria o l'inserimento di investimenti in domanda.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi (esclusivamente dimostrando il mero errore materiale) può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al Par. C.6.5. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento.

C.6. Domanda di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo o saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al Par. C.2.2. Presentazione delle domande, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

C.6.1. Domanda di anticipo

Il beneficiario può presentare una sola domanda di pagamento dell'anticipo del sostegno pari al massimo del 50% dell'importo del sostegno concesso a fronte dell'accensione di fidejussione, di importo corrispondente al 100 % dell'importo anticipato, purché abbia iniziato i lavori e/o gli acquisti.

C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno ed in ogni caso prima della presentazione di una domanda di saldo, purché siano iniziati i lavori e/o gli acquisti.

I lavori e/o gli acquisti si intendono iniziati qualora siano presenti avvio formalizzato da parte di un tecnico abilitato, ordinativi/contratti con i fornitori, eventuali fatture, o altro ritenuto probante.

C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. domanda di anticipo del contributo (prevista nella procedura informatica);
2. garanzia a favore di ARPEA (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa), redatta secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA e rilasciata da:
 - enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (sito www.ivass.it);
 - istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia;

- consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico;
- la garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA, successivamente alla liquidazione del saldo;
3. modello Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati (come da ALLEGATO VII_modello Riepilogo Giustificativi investimenti realizzati 2023);
 4. dichiarazione della data di inizio dell'investimento sottoscritta dal richiedente;
 5. relazione del legale rappresentante descrittiva degli investimenti realizzati;
 6. altra documentazione eventualmente prescritta e ritenuta necessaria.

Con la domanda di anticipo dev'essere inoltre trasmessa la documentazione probante l'avvenuto avvio dei lavori e/o degli acquisti, come sopra esemplificato

C.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

- a) la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA;
- b) la durata della garanzia;
- c) la validità della garanzia, richiedendone conferma alla sede centrale dell'Ente Garante;
- d) la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e della certificazione antimafia.

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 60 giorni dalla data di trasmissione

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

C.6.2. Domanda di saldo

Al termine degli investimenti effettuati nelle modalità ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

Il beneficiario deve realizzare e rendicontare almeno l'80% della spesa ammessa a finanziamento.

La realizzazione e rendicontazione inferiore all'80% della spesa ammessa a finanziamento comporta la revoca del contributo ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

Il beneficiario deve confermare il punteggio assegnato nella fase di valutazione del progetto, fatti salvi i casi in cui il punteggio ricalcolato sia superiore alla prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria settoriale di riferimento e nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili il punteggio ricalcolato deve essere almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando.

Il beneficiario deve confermare le finalità, gli obiettivi del progetto approvato ed i punteggi assegnati nella fase di valutazione del progetto riferiti ai seguenti criteri di selezione:

1. Criterio di selezione 5 - Prodotti finali in Allegato I TFUE;
2. Criterio di selezione 6 - Localizzazione e settore produttivo;
3. Criterio di selezione 7 – Certificazioni; dovranno essere mantenute per almeno tre anni a partire dalla data dell'istruttoria di pagamento di saldo, pena la revoca del contributo e la restituzione dello stesso;
4. Criterio di selezione 8 - Non consumo nuovo suolo.

Il contributo relativo agli investimenti finanziati è liquidato sulla base del valore determinato in sede di istruttoria o della minor spesa effettuata.

Il contributo relativo alle opere edili è liquidato sulla base della minor spesa dimostrata tra il computo metrico consuntivo e le fatture relative alle opere stesse.

Se una domanda ha ricevuto un anticipo e in fase di rendicontazione del saldo viene richiesto o viene definito un contributo inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda di sostegno, è necessario provvedere al recupero degli interessi legali, maturati sulla parte eccedente di anticipo percepito dalla data di liquidazione della domanda di pagamento di anticipo (mandato) alla data di presentazione della domanda di pagamento di saldo. Tale recupero avverrà tramite l'applicativo, in attuazione dell'apposita procedura approvata da ARPEA.

C.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata **entro 15 mesi** dalla data del provvedimento di ammissione al sostegno.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga e qualora si determini grave ritardo nell'attuazione degli interventi ammessi al finanziamento, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, definite nell'atto dirigenziale relativo alle Riduzioni e Sanzioni, di prossima emanazione in applicazione del Decreto Ministeriale; l'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

C.6.3. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'allegato ALLEGATO I_MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO.SRD13 del presente bando;
2. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento (inseriti come allegato alle fatture); a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante.

La documentazione di cui ai punti **1.** e **2.** dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul portale di presentazione delle domande. In tale sezione dovrà essere inserito un file .pdf per singola fattura (associata all'investimento ammesso) composto dalla copia analogica, dall'eventuale dettaglio della fattura, dalla disposizione di pagamento, dall'estratto conto;

Le fatture elettroniche possono essere caricate sull'applicativo informatico nelle seguenti forme alternative:

- copia analogica in formato .pdf con foglio di stile (formato) ministeriale;
- copia analogica in formato .pdf con fogli di stile (formati) diversi da quello ministeriale derivanti dai software dedicati per la fatturazione elettronica;

Qualora le fatture non fossero dettagliate, alle stesse dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare il dettaglio (documentazione di trasporto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa emittente, contratti od ordini richiamati in fattura, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario in caso di impossibilità ad ottenere altra documentazione).

Le fatture relative a impianti, macchinari ed attrezzature devono riportare il numero di matricola degli stessi.

Alle fatture dovrà anche essere allegata copia del bonifico bancario o postale o di ricevuta bancaria (Riba) o di modello F24 utilizzato per il suo pagamento.

3. fatture in formato .xml (inserite come allegati alla domanda di pagamento nel formato tracciato .xml. o .xml.p7m originale);
4. domanda di saldo del contributo (prevista nella procedura informatica);
5. disegni consuntivi quotati delle opere edili (piante, sezioni e prospetti, etc.) sottoscritti dal Direttore dei lavori o da altro tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.). I disegni devono evidenziare gli adattamenti tecnico economici apportati in corso d'opera rispetto al progetto approvato ed essere coerenti con quanto presentato nei computo metrici e nei preventivi/fatture;
6. planimetria schematica con ubicazione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature, con l'indicazione di tutti i numeri di matricola;
7. computo metrico consuntivo, sottoscritto dal Direttore dei lavori o da altro tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), delle opere edili realizzate suddiviso nelle voci di spesa utilizzate per la redazione del computo metrico estimativo. È richiesta anche una versione del computo metrico in formato foglio di calcolo editabile (es. Excel).

Il computo metrico consuntivo delle opere edili deve essere redatto utilizzando i prezzi unitari approvati.

Nel caso di impiego di materiali e di realizzazioni di opere, diversi da quelli approvati, deve essere utilizzato il prezzario indicato per la presentazione della domanda di sostegno.

8. certificato finale della certificazione ITACA (obbligatorio nel caso sia stato richiesto e assegnato il punteggio relativo al Criterio di selezione 9 – ITACA).
9. relazione del Direttore dei lavori o di altro tecnico abilitato o dal legale rappresentante (nel caso gli interventi previsti non siano soggetti al D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) relativa alle opere edili ed impiantistiche, attestante:
 - l'oggetto della certificazione;
 - l'ubicazione delle opere interessate dall'investimento;
 - la descrizione delle opere edili e impiantistiche (idriche, elettriche, ecc.) realizzate, degli eventuali adattamenti tecnico economici e loro giustificazione;
 - la conformità delle opere edili realizzate con quelle approvate, con indicazione della data di inizio e della data di fine lavori edili;
 - che tutte le opere realizzate sono state eseguite a regola d'arte;
 - che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel computo metrico consuntivo;
 - che le opere edili ed impiantistiche hanno ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni;
 - che sono stati adempiuti gli obblighi assicurativi;
10. documentazione attestante l'agibilità dell'opera realizzata oppure dichiarazione rilasciata dal direttore lavori da cui risulta che l'opera non è soggetta a certificato di agibilità;
11. relazione del legale rappresentante, attestante:
 - l'oggetto della certificazione;
 - la descrizione degli impianti, macchine ed attrezzature acquistati, degli eventuali adattamenti tecnico economici e loro giustificazione;
 - la data di inizio e di fine delle forniture o della installazione degli impianti, macchine ed attrezzature;
 - la data di inizio e di fine di tutti i pagamenti effettuati comprese le spese generali;
 - che tutti gli impianti, macchine ed attrezzature sono di nuova costruzione;
 - che le forniture e gli investimenti contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato;
12. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante che sugli investimenti realizzati l'impresa non ha beneficiato di altri contributi pubblici di qualsiasi genere;
13. perizia asseverata rilasciata e sottoscritta da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto nella materia oggetto dell'investimento, attestante la congruità dei prezzi di acquisto con quelli di mercato per gli impianti, le macchine, le attrezzature, le opere edili speciali, e le spese immateriali (escluse le spese generali);
14. nel caso di investimenti conformi al modello industria 4.0 il perito (ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali) deve attestare che le caratteristiche tecniche confermano l'inclusione di tali investimenti nell'elenco di cui all'allegato A) della legge 11/12/2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21/12/2016 – Suppl. Ordinario n. 57, così come modificata dall'articolo 7-novies del decreto legge 29/12/2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27/2/2017, n. 18. - Industria 4.0. Deve altresì attestare l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, le date dell'interconnessione e la data di verifica della stessa. Il modello di tale attestazione è presente nell'elenco allegati: ALLEGATO X_Relazione tecnica investimenti industria 4.0 per saldo;
15. dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale delle fatture presentate, il loro pagamento per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e se sono state emesse su tali fatture note di accredito (specificandone nel caso gli estremi). La dichiarazione deve riportare tutti i dati identificativi delle fatture (ditta emittente, data, numero e imponibile).
16. copia della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale il soggetto beneficiario si assume l'impegno, pieno e incondizionato, a:
 - non distogliere gli investimenti dalla prevista destinazione d'uso per 5 anni a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo;

- non delocalizzare al di fuori dell'Unione gli investimenti per 5 anni a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo;
- richiedere preventiva autorizzazione al Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo per l'alienazione dei beni oggetto di finanziamento e, in caso di mancata richiesta o autorizzazione, a restituire, secondo le disposizioni vigenti, il contributo percepito maggiorato degli interessi;
- rispettare gli impegni previsti al **Par. B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari**.

Tali impegni sono vincolanti sia per gli eventuali nuovi soci sia per gli aventi causa.

Per le società di persone tale atto è assimilato ad una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soci indipendentemente dai poteri del legale rappresentante o dai patti sociali;

17. modello Riepilogo dei documenti giustificativi degli investimenti realizzati in versione non editabile firmata. È richiesta anche una versione in formato foglio di calcolo editabile (es. Excel) (vedi AL-LEGATO VII_modello Riepilogo Giustificativi investimenti realizzati 2023);
18. estratto del Documento di Valutazione dei Rischi firmato e aggiornato con i nuovi investimenti oggetto di finanziamento;
19. fotografie georiferite e datate (formato jpeg) degli investimenti riportati nel documento Planimetria schematica con ubicazione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature, con l'indicazione del numero di matricola. Qualora presenti, fotografie dell'identificativo di matricola/serie. Per fotografie georiferite si intendono immagini riprese con dispositivi digitali che associno all'immagine le coordinate geografiche del punto di ripresa, la data e l'ora dello scatto; i dati della geolocalizzazione devono essere contenuti nelle proprietà del file (metadati) e possibilmente devono essere trascritte sulla foto le coordinate di localizzazione. Le foto in cui le coordinate di localizzazione sono sovrainpresse ma non sono contenute nei metadati non sono corrette;
20. certificazione finale attestante il punteggio richiesto relativo al Criterio 9 – ITACA;
21. certificazioni relative al Criterio 7 – Certificazioni;
22. eventuale documentazione specifica prescritta nella determinazione di approvazione del progetto.

Deve essere altresì presentata entro i medesimi termini dell'invio telematico copia cartacea dei disegni esecutivi quotati delle opere edili.

La ditta beneficiaria deve inoltre conservare agli atti documentazione fotografica degli investimenti realizzati con particolare riguardo agli interventi non più verificabili in sede di controllo in situ come ad esempio le parti di macchinari complessi non più verificabili o la posa di tubazioni sotterranee e le fondazioni.

C.6.4. Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) degli investimenti conclusi e rendicontati;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;
- e) della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal D.M. n. 4170727 del 4/8/2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al Par. 7.3.2.1 del PSP;
- f) la verifica della Regolarità Contributiva (DURC) e della certificazione antimafia;
- g) eventuali altri controlli prescritti con gli atti di ammissione della domanda di sostegno e/o necessari al corretto completamento dell'istruttoria;

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- 1) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- 2) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;

- 3) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi; la verifica dei documenti, contabili o di altro tipo è effettuata nell'ambito dei controlli amministrativi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, sono redatti gli appositi verbali ed è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in **180 giorni** dalla data di trasmissione, salvo le cause di interruzione e sospensione intervenute secondo le modalità previste dalla legge. I tempi per il completamento della documentazione da parte del beneficiario non rientrano nel calcolo della tempistica.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo; conseguentemente comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

Durante la visita sul luogo e il controllo in loco il beneficiario è tenuto a mettere a disposizione tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile ritenuta necessaria ai fini dell'accertamento della corretta realizzazione del progetto (libro giornale, libro IVA, registro dei beni ammortizzabili, estratti conto bancari originali, libro relativo alle lavorazioni conto terzi, ecc.).

C.6.5. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al Par. C.2.2. Presentazione delle domande e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda, ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7. Dimostrazione dell'impegno sulla provenienza delle materie prime (Impegno 3)

Per il rispetto dell'impegno assunto dai beneficiari in tema di provenienza delle materie prime Par. B.8.1 - Impegni essenziali, per i 5 anni successivi alla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo (ogni anno) il beneficiario per la dimostrazione di tale impegno deve trasmettere i dati relativi alla fornitura di materie prime (anni +1, +2, +3, +4, +5) attivando la procedura relativa alla fornitura di materie prime su SistemaPiemonte, compilando il relativo quadro e allegando:

1. dichiarazione dal Legale rappresentante nel quale si attestano le quantità totali di materie prime utilizzate suddividendole per provenienza nelle seguenti categorie di fornitori:
 - produttori agricoli locali,
 - produttori agricoli NON locali;
 - produttori NON agricoli;
2. documento (in coerenza con la dichiarazione del Legale rappresentante di cui sopra) con tutte le quantità di materie prime utilizzate e i relativi fornitori/conferenti, dal quale risulti evidente la % di materia prima da agricoltori in versione foglio di calcolo editabile (es. Excel) e in formato .pdf come da ALLEGATO XI_Origine materie prime.CONSUMTIVO.POST.

C.8. Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente alla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni, del mantenimento dell'investimento, della sua destinazione d'uso, degli obiettivi e delle condizioni dell'operazione. Infatti, se entro cinque anni a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

Si applicano le disposizioni in materia di controlli ai sensi del D.M. n. 4170727 del 4/8/2023, del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, che sarà approvato da A.R.P.E.A.

C.8.1. Documentazione che il beneficiario deve conservare dopo l'investimento

Per il periodo di vincolo di destinazione d'uso delle strutture, macchine, impianti ed attrezzature finanziati, il beneficiario dovrà conservare, a corredo delle fatture e per consentire verifiche, ispezioni e controlli, la seguente documentazione:

- documento di trasporto o altro certificato di accompagnamento;
- eventuale certificato di sdoganamento;
- documentazione atta ad indicare le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti finanziati;
- contratti, ordini, conferme o quant'altro a supporto delle fatture inserite nel "modello Riepilogo Giustificativi investimenti realizzati 2023" (ALLEGATO VII).

C.9. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla prossima Determinazione di riduzioni e sanzioni di in applicazione del prossimo Decreto Ministeriale, ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, che sarà approvato da A.R.P.E.A.

In questo provvedimento saranno definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile complessiva inferiore alla soglia minima stabilita dal bando;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- mancato ottemperamento a specifiche prescrizioni previste nel presente bando e nei singoli atti di concessione;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.10. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi alla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi, sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.11. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116, art.3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizootia, la diffusione di una fitopatìa o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore regionale competente effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art.29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese.

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari, che partecipano al presente bando, implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso ai funzionari incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal Paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

Le imprese, su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'Intervento anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/corrente/>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio "PSP 2023-27", pubblicato sul **portale** www.sistemapiemonte.it.

Il contatto dell'ufficio del responsabile di procedimento è il seguente:

- Settore: Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali, energia rinnovabile e distretti del cibo
- Telefono: 011 432 1475
- PEC: sistemagroindustriale@cert.regione.piemonte.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "PSP 2023-2027".

D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;

- ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

E. Glossario

Beneficiario	un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regione	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione
Intervento	Strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una ‘scheda intervento’ nel piano strategico della PAC (es. SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)
Investimento Operazione	Tipologia omogenea di spesa un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell’ambito del piano strategico della PAC
Piccole e Medie Imprese (PMI)	Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EURO e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURO
Piano Strategico della PAC (PSP)	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I e II pilastro

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ARPEA	Agenzia Regionale Piemontese per l’Erogazione in Agricoltura
BPOL	Business Plan On Line
CAA	Centro di Assistenza Agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CNS	Carta Nazionale dei Servizi
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
DD	Determinazione Dirigenziale
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
OCM	Organizzazione Comune del Mercato
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta Elettronica Certificata
PMI	Piccole e Medie Imprese
PSP	Piano Strategico della PAC
SIAP	Sistema Informativo Agricolo Piemontese
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea

F. Normativa di riferimento

Per quanto non previsto si fa riferimento al Piano strategico della PAC 2023-2027, al Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte, ai Regolamenti dell’Unione Europea e relativi Atti delegati e

Regolamenti di attuazione, ai manuali delle procedure di ARPEA, e ad ogni altra normativa applicabile in materia.

Norme dell'Unione Europea:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021, che disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115.
- Regolamento delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC.
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, che disciplina le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021 (Rettifica - Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea - L385 del 29 ottobre 2021) che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

- Comunicazione della Commissione europea (2022/C 485/01) “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” e s.m.i.
- Comunicazione della Commissione (2022/C 481/01) “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022” e s.m.i.
- Decisione C(2022)8645 della Commissione del 2 dicembre 2022 e s.m.i., che approva il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia.

Norme statali

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
- Decreto Ministeriale n. 4170727 del 4/8/2023 “Modalita' di accertamento della legittimita' e regolarita' delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”.
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.

Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite di Arpea approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020.

Norme regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
- Legge regionale 21 giugno 2002 n. 16 e s.m.i. che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR).
- Deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2023, n. 20-6877. Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2022, n. 15-4621.
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 162-14636 del 7 settembre 2021. Documento Strategico Unitario della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi 2021-2027.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e s.m.i. per l'adozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-6552 del 27 febbraio 2023, poi modificata dalla D.G.R. n. 33-7529 del 9 ottobre 2023 con le quali è stato istituito il Comitato di Monitoraggio sviluppo rurale 2014-2022 e 2023-2027 della Regione Piemonte; con D.P.G.R. n. 45/2023 del 12 ottobre 2023 è stato effettuato l'aggiornamento dei nominativi.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-7741 del 20 novembre 2023 di approvazione degli indirizzi operativi per l'attivazione del Bando A 2023 dell'Intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli”.

g. Allegati

Gli allegati sono anche disponibili in versioni editabili sulla pagina web della Regione Piemonte dedicate all'intervento SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

- ALLEGATO I_MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II_PUBBLICITA' DEL CONTRIBUTO
- ALLEGATO III_TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO IV_BPOL
- ALLEGATO V_Origine materie prime.ANTE
- ALLEGATO VI_Origine materie prime.PREVISIONE.POST
- ALLEGATO VII_modello Riepilogo Giustificativi investimenti realizzati 2023
- ALLEGATO VIII_ITACA
- ALLEGATO IX_Relazione tecnica investimenti industria 4.0 per ammissibilità
- ALLEGATO X_Relazione tecnica investimenti industria 4.0 per saldo
- ALLEGATO XI_Origine materie prime.CONSUMTIVO.POST
- ALLEGATO XII_Scheda autovalutazione criterio 8 Progetto
- ALLEGATO XIII_Scheda autovalutazione criterio 8 Stato di fatto
- ALLEGATO XIV_Scheda autovalutazione criterio 8 Valutazione
- ALLEGATO XV_modello quadro raffronto variante
- ALLEGATO XVI_Risparmio energetico